



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE

n. 113 Registro Generale del 29 MAR. 2021

(n. 12 Registro Servizio del 29 / 03 / 2021)

OGGETTO: Assunzione di N° 01 unità di personale (Cat. A1) a tempo indeterminato e parziale -
Posti riservati ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenente al bacino ex LSU.
– Approvazione schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 29 del mese di marzo,

29.03.2021

alle ore 12.00. nella Sede Municipale e presso l'Ufficio Personale

II RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il CCNL comparto Regioni Enti Locali;

CONSIDERATO CHE l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, dispone che per questo Ente le funzioni di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs. siano svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.

ATTESO il decreto n. 26 del 01.08.2019 con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore PERSONALE di questo Comune;

PREMESSO:

CHE la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, del 25.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto "Esame ed approvazione della rideterminazione della dotazione organica e del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2022-2023"

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione n°03 del 25/01/2021, tra l'altro, è stata programmata la stabilizzazione di N° 01 unità di personale Cat. A p.e. A1 ex LSU attualmente contrattualizzati a tempo determinato per come di seguito:

Categoria	numero assunzioni all'interno della dotazione organica	numero assunzioni soprannumerari	profilo
A1	1	01	Operatore

VISTO l'Avviso pubblico, della Commissione RIPAM, per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020;

VISTA la determinazione n° 435/R.G. del 18.12.2020, avente ad oggetto Avviso Pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori Socialmente Utili con contratto a tempo indeterminato e parziale n° 18 ore settimanali ~ Part – time al 50%, riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino LSU/LPU della Regione Calabria;

VISTA il relativo avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 01 (uno) posto, categoria "A" a tempo indeterminato e parziale riservato ai lavoratori ex LSU contrattualizzati, pubblicato in data 18.12.2020;

VISTA la determinazione n° 436/R.G. del 18/12/2020 di nomina della commissione esaminatrice relativa anche alla selezione di che trattasi;

PRESO ATTO del verbale N°1 del 29.12.2020, redatto dalla Commissione esaminatrice della Selezione per la stabilizzazione di n. 01 (uno) di personale (Cat. A1) a tempo parziale ed indeterminato - Posti riservati ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenente al bacino ex LSU;

VISTA la Determinazione n° 02/R.G. del 15/01/2021 con la quale si prendeva atto:

- del verbale N° del 29/12/2020, redatto dalla Commissione esaminatrice della Selezione per la stabilizzazione di n. 01 (uno) di personale (Cat. A1) a tempo parziale ed indeterminato - Posti riservati ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenente al bacino ex LSU a tempo parziale ed indeterminato - Posti riservati ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenente al bacino ex LSU;
- dell'elenco degli idonei (n. 01) formulati dalla Commissione per come di seguito riportato:

	Cognome	Nome	C.F.	Idoneità/non Idoneità
1)	DAL PRA	TOSCA	DLPTSC55R42I489F	IDONEA

DATO ATTO che nella Determinazione n° 435 del 18/12/2020, tra l'altro, si stabiliva che il perfezionamento delle assunzioni a tempo indeterminato, si potrà fare solo dopo l'approvazione della COSFEL presso il Ministero dell'Interno e solo dopo aver ottenuto i finanziamenti statali e regionali di cui in premessa (emanazione DPCM ai sensi dell'Art. 1 comma 497 della Legge 160/2019);

PRESO ATTO della nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza Prot. 129054 del 24/12/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n° 38996 del 28/12/2020, con la quale il Dirigente dell'Area 2 Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Pezone, comunica che il Ministero dell'Interno e nello specifico la COSFEL nella seduta del 16.12.2020 ha deliberato di condizionare l'approvazione delle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili dipendenti a tempo determinato presso i comuni sottoposti al controllo della Cosfel, alla pubblicazione del D.P.C.M. di riparto delle risorse di cui all'art.1 comma 497 della legge 160/2019, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1156, lett. g-bis della legge 27/12/2006 n. 296, ricompresi nell'elenco di ripartizione delle risorse di cui all'emanando decreto, in deroga, per il solo anno 2020, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa;

DATO ATTO:

- che quest'Ufficio, relativamente alle stabilizzazioni di che trattasi, con nota Prot. n. 39248 del 31.12.2020, trasmetteva alla COSFEL la Deliberazione n. 25 del 18/12/2020 ai fini dell'acquisizione del relativo parere;
- che con nota prot. n.379 del 13/01/2021 il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, comunicava che l'Ente può procedere alla stabilizzazione dei lavoratori LSU esclusivamente nei limiti di spesa (comma 497) di cui al DPCM del 28.12.2020, pubblicato in data 3 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale, non essendo possibile porre alcuna spesa a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che nella Determinazione n. 435 del 18.12.2020 è, tra l'altro, stabilito che “..... la concretizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato, solo dopo l'approvazione della COSFEL presso il Ministero dell'Interno e solo dopo aver ottenuto i finanziamenti statali e regionali di cui in premessa (emanazione DPCM ai sensi dell'Art. 1 comma 497 della Legge 160/2019);” e che tanto è richiamato anche nell'avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 01 (uno) posti, categoria "A" a tempo indeterminato e parziale, pubblicato in data 18.12.2020 ed è ribadito anche nella Determinazione n°02/R.G. del 15.01.2021 di presa d'atto dell'elenco idonei redatto dalla commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che il DPCM del 28/12/2020 relativo al “Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili” è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021 e pertanto si può procedere al perfezionamento delle assunzioni di che trattasi;

VISTO che il DPCM del 28 dicembre 2020, pubblicato in G.U. all'art.1, prevede che il contributo statale è cumulabile con il contributo regionale;

CONSIDERATO che la stabilizzazione a tempo indeterminato della signora Tosca Dal Pra avverrà a tempo parziale (18 ore settimanali), con il profilo professionale di operatore iscritto alla categoria A;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per la stabilizzazione di cui trattasi è garantita in modo eterofinanziato nei seguenti termini:

- a) €. 9.296,22 a titolo di contributo statale ai sensi dell'art.1, comma 1156, della lettera G-bis, della Legge n.296/2006;
- b) €. 3.800,00 a titolo di contributo regionale ai sensi della Legge regionale n. 29/2019 e della circolare regionale n. 292040 del 12/08/2019;

PRECISATO che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale all'uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

TUTTO CIÒ premesso e considerato.

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.
2. Di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali ~ Part – time al 50%), per le motivazioni riportate in premessa, la sig.ra DAL PRA' TOSCA dell'elenco degli idonei, per come formulato dalla Commissione esaminatrice, inerente l'avviso pubblico di selezione, pubblicato in data 18.12.2020, per la copertura di n. 01 (uno) posto categoria "A" p.e. A 1 a tempo indeterminato e parziale riservato ai lavoratori ex LSU contrattualizzati, elenco approvato con Determinazione N° 02/R.G. del 15/01/2021, con profilo di operatore, per come di seguito:

	Cognome	Nome	C.F.	Idoneità/non Idoneità
1)	DAL PRA'	TOSCA	DLPTSC55R42I489F	IDONEA

3. Di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, parziale (18 ore settimanali ~ Part - time al 50%) ai sensi dell'art. 19 del CCNL21.05.2018.
4. Di stabilire, che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, con decorrenza dal 01.04.2021, che sarà sottoscritto dalla dipendente, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
5. I dipendenti di cui al prospetto su indicato saranno tenuti a presentare, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione di assunzione in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno acquisire ai fini della verifica dei requisiti posseduti e ai fini della assunzione in ruolo. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovanti e giustificati motivi di impedimento. Parimenti la mancanza dei presupposti richiesti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione comporta altresì l'impossibilità ad instaurare il rapporto di lavoro oggetto della presente determina.
6. Di dare atto che i su indicati signori saranno invitati ad assumere servizio a tempo indeterminato e part time 50% - 18 ore settimanali, in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno assunti in prova; al termine del periodo di prova con esito positivo, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolamentano lo Status del personale comparto Funzioni Locali, l'assunzione acquisterà carattere di stabilità.
7. La retribuzione annua lorda è quella prevista dal nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, oltre la 13^a mensilità, l'indennità di comparto, l'assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto), nonché ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da disposizione ad esso inerente.
8. Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.
9. Le assunzioni saranno comunicate al Dipartimento della funzione Pubblica tramite il portale <http://www.mobilita.gov.it/>, sulla base delle indicazioni che verranno fornite sul medesimo portale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, è garantita per ogni dipendente dalla quota del contributo statale di € 9.296,22, come da DPCM del 28/12/2020 pubblicato sulla G.U. n.53 del 03/03/2021, oltre al contributo regionale storicizzato di € 3.800,00, per un totale di € 13.096,22 per ciascun degli LSU ammessi al contributo.

Il Responsabile del Settore
(Daniele Antea)



La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000, diverrà esecutiva dalla data di approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

Sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **29 MAR. 2021** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. Reg. Pub.)


Lì, **29 MAR. 2021**



IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
ISTITUZIONALI
Eleonora Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ (____) del mese di _____ presso la Residenza Comunale di Belvedere Marittimo con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge,
TRA

Il Comune intestato, codice fiscale: 00346830789, rappresentato dal sig. Daniele Ponte, codice fiscale PNTDNL57T02A773L, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di *Responsabile Settore Affari Generali / Personale* giusto Decreto del Sindaco n. 26 del 01/08/2019;

E

Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____, il ____/____/____ C.F. _____
residente a _____ in _____

In attuazione della determinazione n. ____/____

Premesso:

- che la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 17.02.2020, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020/2022", - Rettifiche ed integrazioni di rideterminazione della dotazione organica - Deliberazione n° 03 del 25/01/2021, tanto a seguito della nota Prot. N°15679 del 17.11/2020 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno;
- che con la suddetta Deliberazione n°04 del 17/02/2020, tra l'altro, è stata programmata la stabilizzazione di N° 01 unità di personale Cat. A p.e. A1 ex LSU attualmente contrattualizzati a tempo determinato;
- che a seguito dell'Avviso pubblico, della Commissione RIPAM, per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020, con Determinazione n° 759/R.G. del 21/12/2020 (N° 75/AA.GG. del 21/12/2020) si approvava l'Avviso di selezione per la copertura di n.25 (venticinque) posti, categoria "A1" a tempo indeterminato e parziale, riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino LSU/LPU della Regione Calabria;
- che con Determinazione n° 02/R.G. del 15/01/2021 si prendeva atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice della Selezione per la stabilizzazione di N° 01 unità di personale (Cat. A1) a tempo parziale ed indeterminato e si approvava l'elenco degli idonei entro il quale è inserito/a il/La Sig./ra _____;
- che tutte le predette assunzioni devono essere approvate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali- Direzione Centrale degli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali (COSFEL) e che, con nota prot. n.1310 del 02/02/2021, in riscontro alla succitata nota prot. n. 2932 del 28.01.2021, il Ministero ribadiva che quest'Ente (sulla base del DPCM presente sul sito della F.P., ma non ancora pubblicato), risulta destinatario del contributo statale di € 9.296,22 per ciascun degli LSU ammessi al contributo, oltre al contributo regionale storicizzato di € 3.800,00 per un

totale di € 13.096,22 e che le stabilizzazioni in deroga sono possibili solo se integralmente etero finanziate;

- che nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 18.12.2020 è, tra l'altro, stabilito che *"..... la concretizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato, solo dopo l'approvazione della COSFEL presso il Ministero dell'Interno e solo dopo aver ottenuto i finanziamenti statali e regionali di cui in premessa (emanazione DPCM ai sensi dell'Art. 1 comma 497 della Legge 160/2019);"* e che tanto è richiamato anche nell'avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 01 (uno) posto, categoria "A" a tempo indeterminato e parziale, pubblicato in data 18.12.2020 ed è ribadito anche nella Determinazione n°2/R.G. del 15.01.2021 di presa d'atto dell'elenco degli idonei come da i verbali della commissione esaminatrice;
- che il DPCM del 28/12/2020 relativo al "Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili" è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021 e pertanto si può procedere al perfezionamento delle assunzioni di che trattasi;
- che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;
- che con Determinazione n. ____/R.G. del ____/____/2021 (N° ____/AA.GG. del ____/____/2021) è stato approvato lo schema di contratto di lavoro relativo all'assunzione di cui in oggetto nonché dato atto della presenza della relativa copertura finanziaria;
- che in forza del D. Lgs. n. 152/1997 adottato in attuazione della Direttiva 91/53/CEE il datore di lavoro è obbligato ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
- che il rapporto di lavoro negli Enti Locali oltre che dalle disposizioni di legge applicabili è disciplinato dal CCNL del Comparto "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018 e in particolare dagli artt. 19 e 20, nonché per i contratti a tempo parziale dal Capo III, comprendente gli artt. dal 53 al 56;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 6 del succitato CCNL, del Personale del Comparto "Funzioni Locali" è stata acquisita la dichiarazione da parte del/il suddetto/a sig./ra _____ di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto in applicazione dell'art. 19 del CCNL Personale del Comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018 tra le parti,

SI SITIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

Il Comune di Belvedere Marittimo assume alle proprie dipendenze a decorrere dal **01/04/2021** il/la Sig./ra _____ come in epigrafe meglio generalizzato/a di seguito anche indicata più brevemente "dipendente", a tempo indeterminato e parziale (**18 ore**).

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Si applica il secondo periodo del comma 3 dell'art. 19 del CCNL "Funzioni locali".

Il periodo di prova avrà inizio con il primo giorno di effettivo inizio del servizio ed avrà la durata di mesi 2 (due).

Il dipendente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti una volta consumato il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto.

Al fine del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 20 del CCNL "Funzioni locali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - INQUADRAMENTO

Il dipendente viene inquadrato nella categoria giuridica "A" posizione economica e giuridica iniziale "A1" e nel profilo professionale di Operatore di cui al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL 31.03.1999 sull'ordinamento professionale del personale dipendente, l'obbligazione alla prestazione del lavoratore, assunta con la stipulazione del presente atto

convenzionale, è articolata e diffusa in ordine indistintamente a tutte le mansioni ascritte e ascrivibili alla categoria professionale d'inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti. Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere di modificare in verticale le mansioni del dipendente da parte del Dirigente, nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché delle norme contrattuali vigenti nel tempo. L'assegnazione di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 è nulla.

Art. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione tabellare è quella corrispondente alla posizione economica "A1" di cui al vigente CCNL Personale del Comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018. A norma dell'Art. 55, comma 10 del CCNL del 21.05.2018 il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. A norma del comma 11 del citato dell'Art. 55, eventuali trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

Competono inoltre se dovuti gli assegni al nucleo familiari ed eventuali altre indennità o altre voci di salario accessorio ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del contratto collettivo decentrato integrativo o di legge. Il dipendente ha diritto altresì al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalle norme di legge vigenti.

Art. 4 - TIPOLOGIA ORARIO E SEDE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro subordinato derivante dal presente contratto, decorrerà dal 01/04/2021 e sarà a tempo indeterminato e parziale di tipo misto a norma dell'art. 54 del CCNL del 21.05.2018, più precisamente l'orario di lavoro è stabilito in 18 (diciotto) ore settimanali distribuito su 5 giorni lavorativi ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune, salvo diversa disposizione organizzativa.

Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

Il dipendente ha diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie pari a quello previsto dalle disposizioni al tempo applicabili, così come attualmente stabilito nelle specifiche di assunzione a tempo parziale dal combinato disposto degli art. 28 e 55 del CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018.

Oltre alle ferie, in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, il dipendente ha diritto di fruire nell'anno solare delle giornate di riposo di cui alla precitata legge 937/1977, alle condizioni ivi previste.

Al dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti nei casi previsti dalle normative regolamentari e contrattuali vigenti (art. 55 del CCNL). L'assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Tale articolazione è suscettibile di modifica, in qualunque momento, su richiesta del Segretario Generale o del Responsabile del Settore di assegnazione, in ragione delle esigenze di servizio.

La sede di lavoro è individuata nella sede Comunale di Belvedere Marittimo, con assegnazione al Settore _____.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza lealtà e imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi nei regolamenti nelle circolari e nelle disposizioni di servizio nonché nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il dipendente sarà tenuto a non divulgare notizie dati documenti informazioni ed apprezzamenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza durante l'espletamento dell'attività lavorativa laddove detta divulgazione possa recare pregiudizio a terzi o all'Amministrazione stessa.

Il dipendente sarà ritenuto responsabile dei beni mezzi strumenti attrezzature e veicoli assegnati e/o comunque dal medesimo utilizzati nell'espletamento dell'attività lavorativa, con l'obbligo di custodia e di

restituzione al termine della prestazione lavorativa effettuata, consapevole che in caso contrario sarà ritenuto responsabile per il corrispondente danno economico.

L'inosservanza delle disposizioni vigenti e delle prescrizioni contenute nei contratti di lavoro collettivi ed aziendali, darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e in particolare dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, secondo le modalità ivi previste.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA'

Il dipendente ha reso la dichiarazione delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., come nota agli atti. I dipendenti degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna (art. 53, comma 7, CCNL).

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

ART. 7 - DISCIPLINA

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione, previo apposito procedimento, di sanzioni disciplinari a seconda della loro gravità e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto non previsto dal presente contratto, dalle disposizioni previste dai CCNL nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, tenuto conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001.

L'Amministrazione all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78, del 26/10/2020.

Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, e assume quindi i comportamenti idonei al pieno rispetto dei suddetti codici di comportamento.

L'obbligo di consegna del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) si intende assolto con la comunicazione che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Belvedere Marittimo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce al Dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*" – GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

I dati personali del dipendente sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica dello stesso dipendente.

Il Dipendente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE.

Per l'esercizio dei propri diritti il Dipendente potrà rivolgersi ai soggetti responsabili dell'ente datore di lavoro.

Art. 9 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione comunale provvederà all'iscrizione del dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso. Nel caso di sospensione degli atti relativi alla procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere sospeso senza obbligo di preavviso.

Ai sensi dell'art. 12 C.C.N.L. 9 maggio 2006, in tutti i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio;
- 3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio;
- 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio.

In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio il primo giorno lavorativo dalla data di decorrenza del rapporto, così come convenuta nel precedente articolo 1 del presente contratto.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

Art. 11 - RISERVA

Il presente contratto è stipulato con riserva di verifica del possesso dei titoli dichiarati e dell'idoneità psico-fisica all'impiego e che in caso negativo si riterrà automaticamente risolto.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. - nel D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. - nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V) - nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa - nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Comparto Funzioni locali al tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, nonché nei regolamenti interni di questo Comune.

Le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il dipendente firmatario del contratto di assunzione a tempo indeterminato potrà richiedere la mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o altra forma di mobilità volontaria analoga, presso altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di immissione in ruolo nel Comune di Belvedere Marittimo.

Il/La Sig./ra _____ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (n. 25 Tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e non è soggetto alla registrazione (art. 10 Tab. B allegato al D.P.R. n. 131/1986).

La presente scrittura privata, viene redatta in duplice copia originale (di cui uno consegnato al lavoratore e l'altro inserito nel fascicolo personale del dipendente), avente per le parti forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Belvedere Marittimo, lì _____

IL RESPONSABILE SETTORE
Daniele PONTE

IL DIPENDENTE

